

ALLEGATO 'C' / Registro 26002

**"EMERGENZA SORRISI - DOCTORS FOR SMILING CHILDREN
Ente filantropico del Terzo Settore"**

84647/1

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

1.1 La libera Associazione non a scopo di lucro denominata **"EMERGENZA SORRISI - DOCTORS FOR SMILING CHILDREN Ente filantropico del Terzo Settore"** o in breve **"Emergenza Sorrisi ente filantropico ETS"** (nel presente Statuto "Associazione"), è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

1.2 L'Associazione assume la qualificazione di ente filantropico – ente del terzo settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ssmmii (in appresso "Decreto Legislativo").

Articolo 2 – Scopo

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro.

2.2 L'Associazione persegue in via principale finalità assistenziali, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente svolge le seguenti attività di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2.3 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale in conformità alla normativa vigente. L'individuazione di tali attività diverse è demandata al consiglio direttivo.

2.4 L'Associazione, come più analiticamente indicato nel prosieguo del presente Statuto, può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa e attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo.

2.5 L'Associazione in via esemplificativa ma non esaustiva, intende:

- operare nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base nei Paesi in via di sviluppo e in zone di guerra e di emergenza con particolare riferimento ai problemi materno-infantili;
- realizzare programmi di intervento umanitario, a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo;

emr

Paolo Pami Pami

- sostenere progetti di ricerca scientifica e clinica e pubblicare i risultati nel campo della chirurgia plastica ricostruttiva, di quella maxillo-facciale e di altre specialità mediche e paramediche;
- svolgere attività di formazione, sia in Italia che all'estero, per operatori socio-sanitari, socio-culturali e volontari direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali attraverso l'organizzazione di corsi di formazione intensiva nel campo della chirurgia e di tutte le altre branche specialistiche, seminari, convegni, congressi, dibattiti e produrre materiale informativo, didattico ed educativo;
- agire per la soluzione dei problemi ambientali, alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dell'Italia e dei Paesi in via di sviluppo;
- svolgere attività di tutela della salute con riferimento alle problematiche d'inquinamento ambientale, promozione della tutela dell'ambiente e protezione della persona umana con particolare riferimento al monitoraggio dei possibili fattori di rischio ed al contrasto degli stessi nell'interazione con la salute dei minori;
- favorire le attività motorie non lesive dell'ambiente e dell'uomo, promuovendo lo sport come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell'ambiente naturale e del loro rapporto;
- promuovere e organizzare campagne di sensibilizzazione e programmi di educazione ai temi dello sviluppo anche volte alla raccolta di fondi da destinare al perseguimento del proprio scopo;
- promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente o divulgare tematiche attinenti l'oggetto sociale;
- negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione del proprio scopo;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione anche (o in particolare) su tematiche di interesse sociale, etico, multirazziale e multireligioso;
- fornire agli operatori internazionali impegnati in missioni all'estero opportunità di sviluppo professionale, favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze sia attraverso la pratica quotidiana diretta, sia nella responsabilità di coordinamento delle attività sanitarie, sia nella formazione del personale locale;
- intervenire nel campo dell'educazione e della didattica con attività di organizzazione di attività educativa, di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per studenti, insegnanti ed educatori, di sperimentazione e di ricerca, per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi del sociale, dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura, con attenzione allo sviluppo sostenibile;
- formare e impiegare volontari in servizio civile;
- coordinare, promuovere, sviluppare e sostenere l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio - con particolare attenzione alle Organizzazioni Non Governative riconosciute - fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, e, ove ritenuto opportuno, anche economica nonché operando in un rapporto sinergico appositamente regolamentato da apposite convenzioni e indirizzato al raggiungimento del proprio scopo;

am
Pierluigi Stendro

- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento del proprio scopo;
- attuare progetti di intervento, di protezione ambientale, di sensibilizzazione e intrattenere a tal fine contatti con gli organismi europei, internazionali e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
- valorizzare il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l'educazione ambientale.

2.6 L'Associazione può promuovere e realizzare ogni forma di iniziativa volta alla raccolta di fondi da destinare ad attività di interesse generale e di assistenza sanitaria e sociale nonché di cooperazione e di sviluppo nei confronti di soggetti svantaggiati che si trovino in stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, bisogno ed emergenza, e perseguire la promozione e la protezione dei diritti dei minori / svantaggiati - secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia - in Italia e in ogni parte del mondo, con particolare riferimento alle popolazioni dell'Africa, dell'Est d'Europa, del Medio Oriente e del Sud America. L'Associazione opera nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, dell'assistenza socio-sanitaria, psicologica, sociale e pedagogica, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono in condizioni disagiate o di emergenza.

2.7 L'Associazione afferma la propria autonomia e indipendenza rispetto a qualsiasi tipo di condizionamento politico, religioso, economico, sociale e razziale. Ogni rapporto istituzionale dell'Associazione è guidato da una totale assenza di pregiudizio di qualsiasi natura. L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

Articolo 3 - Sede

3.1 L'Associazione ha sede in Roma.

3.2 Con delibera del Consiglio Direttivo viene indicato l'indirizzo della sede.

3.3 Con deliberazione del consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative o amministrative, dipendenze o sedi periferiche anche altrove, sia in Italia che all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali sedi e dipendenze utilizzeranno la stessa denominazione "EMERGENZA SORRISI - DOCTORS FOR SMILING CHILDREN Ente filantropico del Terzo Settore".

Articolo 4 - Durata

4.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Organi

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati
- il consiglio direttivo
- il presidente
- il consigliere all'ambiente, ove nominato
- l'organo di controllo

Articolo 6 - Associati

Handwritten signature: Dr. Abu Shady

6.1 Possono essere associati coloro che (persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici) condividendo lo scopo dell'Associazione, cooperano concretamente alla sua realizzazione.

6.2 Gli associati si suddividono in due categorie:

- associati fondatori
- associati ordinari

6.3 Gli associati fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione; gli associati ordinari sono coloro che partecipano all'attività dell'Associazione.

Gli associati fondatori e ordinari hanno diritto di intervenire all'assemblea dell'Associazione con diritto di voto.

6.4 Coloro che si sono particolarmente distinti per gesti ed azioni di rilevante significato rispetto allo scopo dell'associazione possono essere riconosciuti come "benemeriti". Tale riconoscimento viene attribuito dal Consiglio Direttivo e comunicato periodicamente all'Assemblea.

6.5 L'ammissione degli associati ordinari è disposta con delibera discrezionale del consiglio direttivo.

6.6 Gli associati prestano volontariamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento del proprio scopo; la loro opera non è retribuita.

6.7 L'Associazione tiene un registro degli associati, divisi per categoria, nonché un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6.8 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte.

6.9 L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

6.10 L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea solo per gravi motivi e in particolare può essere escluso l'associato:

- che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- che non osservi lo Statuto dell'Associazione e le deliberazioni dei suoi organi;
- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.
- che non partecipi all'Assemblea per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

6.11 L'esclusione è deliberata dopo che all'associato sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni.

6.12 L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata l'esclusione.

6.13 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7 - Ammissione nuovi associati

7.1 Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al consiglio direttivo domanda scritta che deve contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e, qualora si tratti di persona giuridica o associazione o ente, l'indicazione della denominazione, della sede e degli altri elementi identificativi;

Am
Paula Clara Affonso

- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

7.2 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, sul libro degli associati.

7.3 Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, il proponente può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla ricezione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera al riguardo a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 8 - Patrimonio

8.1 Il patrimonio dell'Associazione è d'importo non inferiore a quanto indicato dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legislativo; esso è costituito da un fondo di dotazione (indisponibile) e da un fondo di gestione (disponibile).

Il fondo di gestione è utilizzato per lo svolgimento e per il perseguimento delle attività statutarie in linea con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La gestione del patrimonio, ispirata alla prudenza, la raccolta dei fondi e delle risorse in genere tengono conto delle esigenze operative per il raggiungimento dello scopo predetto.

8.2 L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per lo svolgimento della propria attività principalmente da:

- a) contributi pubblici e privati;
- b) donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni;
- c) rendite patrimoniali;
- d) attività di raccolta fondi svolta nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale.

8.3 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.

Articolo 9 - Assemblea degli associati

9.1 L'assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione e ad essa possono partecipare tutti gli associati, con la precisazione che hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati anche da meno di tre mesi.; essa rappresenta l'universalità degli associati.

9.2 Ogni associato fondatore o ordinario ha diritto ad un solo voto.

9.3 Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, non più di tre associati.

9.4 L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

9.5 L'assemblea ai sensi dell'art 25 del Decreto Legislativo:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo d'esercizio;
- approva il bilancio sociale, ove obbligatorio o se previsto dall'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulla modificazione dello Statuto;

Amministratore

Roberto Andreola

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

9.6 Per la validità dell'assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza di più della metà degli associati fondatori e ordinari. L'assemblea si considera regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati fondatori e ordinari intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati compresi gli assenti e i dissenzienti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio e bilancio sociale in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

9.7 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni degli organi associativi per le quali è richiesta la maggioranza degli associati fondatori e ordinari.

E' richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati fondatori e ordinari per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

9.8 L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio e bilancio sociale ed ogni qualvolta lo stesso presidente oppure almeno 1/3 (un terzo) dei membri del consiglio direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare da affiggere presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante posta elettronica con avviso di ricevimento inviata entro il predetto termine. In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di soli tre giorni e in tal caso la convocazione deve avvenire esclusivamente per posta elettronica.

9.9 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano in età, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, dall'altro consigliere o da un altro associato designato dall'assemblea.

9.10 Le riunioni assembleari possono essere tenute in audioconferenza o in audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti e di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il presidente della riunione ed il segretario.

9.11 Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'assemblea.

Articolo 10 - Consiglio direttivo

10.1 Il consiglio direttivo è composto di cinque membri tra cui il presidente, scelti tra gli associati e da essi nominati.

10.2 I consiglieri durano in carica per un periodo di cinque esercizi e comunque fino all'assemblea convocata per approvare il bilancio consuntivo d'esercizio dell'ultimo esercizio e sono rieleggibili. La carica dei membri del consiglio direttivo, ivi compreso il presidente, è gratuita.

10.3 I membri del consiglio direttivo devono essere dotati di specifica professionalità ed esperienza, idonee a:

am

Antonio

- coadiuvare il presidente nello sviluppo dell'attività scientifica in ambito accademico nazionale e internazionale e nella gestione dei rapporti con le entità scientifiche nazionali ed internazionali;
- supportare il presidente nell'attività di comunicazione e di promozione mediatica, finalizzata ad incrementare il numero dei sostenitori dell'Associazione e le campagne di raccolta fondi;
- supportare il presidente nei rapporti con realtà economiche imprenditoriali ed industriali, finalizzati all'ottenimento di finanziamenti e sponsorizzazioni.

10.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione; il componente così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri.

Articolo 11 - Poteri e funzioni del consiglio direttivo

11.1 Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge e allo Statuto.

In via esemplificativa e non tassativa il consiglio direttivo ha il potere di accettare donazioni, liberalità, lasciti, richiedere e incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni in banca, richiedere finanziamenti, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in ispecie contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili e immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti Pubblici o Privati e con singoli individui.

11.2 Il consiglio direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più consiglieri incluso il presidente.

Articolo 12 - Riunioni del consiglio direttivo

12.1 Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per prendere atto della relazione dal presidente del suo operato, per approvare il progetto di bilancio d'esercizio e la relativa relazione da presentare all'assemblea degli associati.

12.2 Il consiglio direttivo è convocato dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d'età, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, tra cui la e-mail, inoltrati almeno tre giorni prima dell'adunanza.

12.3 Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno due consiglieri.

12.4 Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente. In caso di assenza del presidente il consiglio direttivo è presieduto dal consigliere più anziano d'età.

12.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

12.6 Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del presidente e del segretario nominato di volta in volta anche al di fuori dei consiglieri.

Articolo 13 - Il presidente dell'Associazione

13.1 Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio; la sua firma impegna comunque l'Associazione con esonero per i terzi da ogni ingerenza al riguardo.

13.2 Il presidente dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, esercita i poteri da esso a lui delegati e adotta, in caso d'urgenza e allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento dell'Associazione, tutti i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo stesso.

13.3 La rappresentanza dell'Associazione spetta altresì al consigliere cui sono stati delegati i poteri del consiglio direttivo nell'ambito dei poteri stessi.

Handwritten signature: "Pierluigi Amadio"

Articolo 14 – Il consigliere all'ambiente

14.1 Il consigliere all'ambiente, ove nominato, si interfaccia direttamente con il presidente che deve esprimere il proprio parere vincolante sulle proposte progettuali in merito all'attività dell'associazione riferita all'ambiente e sulle modalità di gestione e realizzazione delle stesse. Può suggerire e quindi realizzare in autonomia, dopo essere state approvate dal consiglio direttivo: progettualità collegate alla preservazione ambientale, alla sensibilizzazione su tematiche riguardo il welfare e l'ambiente; progettualità collegate alle nuove fonti energetiche ed al green; progettualità collegate alla sensibilizzazione e realizzazione di impegni collegati al benessere delle persone. Può essere a lui affidata la gestione operativa di eventuali nuove sedi operative che potranno essere attivate, oltre a quelle già esistenti.

Articolo 15 - Comitati territoriali

15.1 Il consiglio direttivo può deliberare la costituzione di Comitati Territoriali con funzione consultiva previa determinazione del relativo funzionamento.

Articolo 16 - Comitato Tecnico-Scientifico

16.1 Il consiglio direttivo può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico composto da un massimo di 18 (diciotto) membri, che è presieduto dal presidente dell'Associazione previa determinazione del relativo funzionamento.

16.2 I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non superiore alla durata in carica del consiglio direttivo che lo ha nominato.

Articolo 17 - Erogazione dei fondi

17.1 Il consiglio direttivo, esaminate le proposte del presidente, delibera circa l'utilizzo dei fondi nell'ambito dello scopo associativo stabilendo le modalità, tempistiche e quant'altro necessario.

17.2 In ogni caso il consiglio direttivo non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengano accantonate all'atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito.

Articolo 18 - Organo di controllo

18.1 l'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo ovvero in via facoltativa ed esercita le attività di controllo ivi previste; l'assemblea ne fissa il compenso. Il/i componente/i dell'organo di controllo partecipa/no alle riunioni degli organi sociali.

18.2 l'organo di controllo è composto o da un unico membro ovvero da un collegio di tre membri effettivi, solo in tal caso devono essere nominati due membri supplenti.

Tutti i componenti dell'organo di controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

18.3 L'organo di controllo, sia monocratico che collegiale, è nominato dall'assemblea per un periodo di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio dell'ultimo esercizio; i suoi membri sono rieleggibili.

18.4 In caso di cessazione dalla carica dell'unico componente dell'organo di controllo monocratico l'assemblea provvede alla sua sostituzione;

In caso di cessazione dalla carica di un membro dell'organo di controllo collegiale subentra il supplente più anziano di età che resta in carica fino alla prima assemblea che provvede alla nomina di un membro effettivo e di un membro supplente.

Articolo 19 – Revisione legale dei conti

am
✓
Pura Pura Pura

19.1 L'attività di revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo ovvero, se deliberato dall'Assemblea, da una società di revisione legale ai sensi della normativa applicabile.

19.2 Nell'ipotesi di cui alla seconda parte del precedente comma l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale avente i requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

19.3 L'incarico è conferito secondo le modalità e con la durata previste dalla legge, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

19.4 L'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

19.5 Il funzionamento, i doveri e le responsabilità della società di revisione incaricata dell'attività di revisione legale dei conti sono determinati dalla normativa applicabile.

Articolo 20 – Libri e scritture contabili

20.1 L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro assemblee;
- libro del consiglio direttivo;
- libro determine del presidente;
- libro degli associati;
- libro dell'organo di controllo.

su i quali vengono trascritte le relative riunioni/decisioni/formalità.

20.3 L'Associazione tiene altresì le scritture contabili di cui al Decreto Legislativo.

20.4 Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo procede alla formazione del bilancio consuntivo d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

20.5 Il bilancio consuntivo d'esercizio deve essere predisposto dal consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno; il presidente provvede alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio che deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

20.6 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro 90 giorni dal ricevimento, da parte dell'Associazione, di apposita richiesta inviata al presidente in forma scritta.

Articolo 21 - Bilancio Sociale

21.1 Il consiglio direttivo predispone, nel rispetto delle norme di legge, il bilancio sociale di cui all'art 14 del Decreto Legislativo e lo presenta all'assemblea degli associati per la sua approvazione.

Articolo 22 - Avanzi di gestione

22.1 Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio vengono destinati, negli esercizi successivi, allo scopo associativo.

22.2 È in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale agli associati o ad altri soggetti partecipanti all'attività dell'Associazione anche in forma indiretta

Articolo 23 - Scioglimento dell'Associazione

23.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo risultante dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, è devoluto - previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - ad altri enti

one

Fulvio Affari

del Terzo Settore in conformità alla delibera degli associati o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 24 – Norme di rinvio

24.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia e in particolare quanto disposto dal Decreto Legislativo.



COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

PER USO REGISTRO UNICO TERZO SETTORE

Certifico io Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che quanto sopra riportato è copia - redatta su supporto informatico (in formato statico PDF/A) - dell'allegato "C" al mio verbale in data 16 luglio 2020 Rep. 84647/24002. Atto formato in origine su supporto analogico conservato nei miei atti e firmato a norma di legge.

Roma, otto giugno duemilaventidue.

Firma digitale del Notaio Paolo Castellini.

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 27 luglio 2020 al n. 17525 Serie 1T.